



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 71/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. Mario Pischredda	Presidente
Dott. Massimo VALERO	Consigliere
Dott. Adriano GRIBAUDO	Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

Nell'adunanza del 17 maggio 2016

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del **Comune di Casalbeltrame**, trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, e pervenuta in data 1 febbraio 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott.ssa Daniela Alberghini;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Casalbeltrame (NO) ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, pervenuta in data 1 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo di questa Sezione n. 673 in pari data.

Premette il Comune di aver adottato in data 25.5.2015 delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato previsto un piano di rientro trentennale, ai sensi dell'art.3, comma 16, del D.Lgs. 118/11, del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. Profilandosi la possibilità che l'intero disavanzo possa essere ripianato in un unico esercizio mediante risorse derivanti dalla cessione di un immobile, chiede il Comune *"se sia possibile variare il piano di rientro in un solo esercizio finanziario e, in caso di risposta affermativa, quali atti amministrativi e quali imputazioni di bilancio siano corrette"*.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità della richiesta di parere formulata dal Comune di Casale Monferrato alla luce delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione del 27 aprile 2004 e del 10 marzo 2006, n. 5, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene da un Comune, è stata sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente ed è stata trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Dal punto di vista oggettivo, la richiesta di parere è ammissibile, ricorrendone i presupposti. Verte, infatti, il quesito in materia di contabilità pubblica.

La nozione di contabilità pubblica, secondo il richiamato indirizzo interpretativo (ulteriormente chiarito con la deliberazione 54/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 17 novembre 2010), afferisce *"alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione*

della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli". Sotto tale profilo, sussiste il requisito di ammissibilità *ratione materiae*.

Nel caso di specie, inoltre, la formulazione del quesito, pur riferentesi alla specifica situazione del Comune, riveste l'ulteriore requisito della generalità ed astrattezza della questione sottostante, al fine di evitare che la richiesta di parere sia finalizzata ad ottenere indicazioni di carattere puntuale tali da incidere su fattispecie concrete che potrebbero essere oggetto dell'attività svolta dalla Corte dei Conti nell'ambito di altra funzione ovvero dell'esame innanzi ad altri organi magistratuali.

Si evidenzia, infatti, che la funzione consultiva intestata alla Corte dei conti non può essere intesa come funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. controllo Puglia 104/2010 e 118/2009); ciò determinerebbe una impropria ingerenza della Corte nell'amministrazione attiva, incompatibile con le funzioni alla stessa attribuite dal vigente ordinamento.

MERITO

Nella formulazione del quesito il Comune non specifica se oggetto del ripiano su base pluriennale sia il "maggior disavanzo" così come definito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale 2 aprile 2015, anche se ciò sembrerebbe doversi desumere dalla circostanza che l'ente dichiara che la delibera di Consiglio comunale del 25 maggio 2015 ha previsto che il disavanzo accertato venga recuperato in trenta esercizi finanziari a quote costanti, così come previsto dall'art. 3, comma 16 del D.lgs 118/2011.

Il parere viene reso, quindi, sul presupposto che l'ambito dell'attività consultiva sia da delimitarsi, appunto, alle modalità in astratto di ripiano del maggior disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, fermo ed impregiudicato restando ogni ulteriore ambito di attività riservato ad altre funzioni della Corte dei Conti.

Venendo quindi al merito dell'esame del quesito, alla prima parte, avente ad oggetto la possibilità di modificare il piano di rientro del disavanzo derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, sostituendo all'originaria previsione del massimo spazio temporale concesso dalla norma (art. 3, comma 16, D.Lgs 118/11) il ripiano in un unico esercizio mediante utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla alienazione di un immobile, sembra potersi dare risposta affermativa.

Da un lato, infatti, il ricorso a tale ultimo tipo di entrate (plusvalenze derivanti da cessione di beni del patrimonio disponibile) per far fronte al ripiano del disavanzo in questione è espressamente previsto sia dall'art. 2, comma 4, del D.M. 2 aprile 2015 con riferimento al maggior disavanzo derivante dal riaccertamento, sia dall'art. 188 TUEL, a cui rimanda, quanto a modalità di ripiano, l'art. 2, comma 1, del citato D.M. con riferimento alla quota di disavanzo corrispondente a quello accertato in sede di approvazione del rendiconto 2014.

Dall'altro lato, poi, tanto l'art. 188, primo comma, TUEL quanto l'art. 3, comma 16, del D.lgs 118/11 sembrano configurare il ripiano pluriennale del disavanzo come mera facoltà, rimanendo quindi nella disponibilità dell'ente la possibilità di rivedere -nel rispetto dei limiti

massimi previsti dalle disposizioni citate e del rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica- il relativo piano.

Quanto alle modalità di ripiano del maggior disavanzo accertato a seguito di riaccertamento straordinario, le disposizioni del citato Decreto Interministeriale –dopo aver richiamato, all’art. 2, comma 2, quanto previsto dall’art. 3, comma 16 del D.lgs 118/2011- nei commi da 4 a 8 indicano specifiche modalità di contabilizzazione che sembrano trovare applicazione nel caso *de quo*.

Il comma 6, infatti, prevede che, nel caso in cui le risorse per il ripiano del maggior disavanzo –come sopra meglio specificato- derivino da proventi realizzati dall’alienazione di beni patrimoniali disponibili (che, specifica il comma 5, si intendono realizzati “nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011”), *“nelle more della realizzazione dei proventi di cui ai commi 4 e 5, il maggiore disavanzo è ripianato per l’intero importo, senza operare la decurtazione delle entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate a tale scopo, e nel titolo primo della spesa, è accantonato un fondo di importo pari a quello delle entrate derivanti dall’alienazione di tali beni che si intende destinare al ripiano del disavanzo”*.

Il successivo comma 7 prevede, poi, le modalità procedurali e le appostazioni che debbono essere operate a bilancio: *“A seguito dell’accertamento delle entrate derivanti dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili destinate al ripiano del disavanzo, e’ approvata una variazione di bilancio che riduce il fondo di cui al comma 6, destina l’entrata a copertura del disavanzo effettuandone la decurtazione, ridistribuisce il residuo disavanzo tra l’esercizio in corso e gli esercizi successivi, secondo le modalità previste dall’art. 3, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011, individuando l’importo minimo del recupero annuale da ripianare nei singoli esercizi, fino al completo recupero.”*

Nei termini suesposti è il parere della Sezione.

P.Q.M.

La Sezione rende il parere nei termini di cui in motivazione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Comune richiedente per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 17 maggio 2016.

Il Relatore

F.to Dott.ssa Daniela Alberghini

Il Presidente

F.to Dott. Mario Pischetta

Depositato in segreteria il 08/06/2016

Il Funzionario preposto

F.to Dott. Federico Sola